



# Adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE 2015/760 relativo ai fondi d'investimento europei a lungo termine

## Atto del Governo 454

### Informazioni sugli atti di riferimento

| Atto del Governo:                     | 454   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| Titolo:                               | Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine |  |
| Norma di delega:                      | Articolo 13 della legge 12 agosto 2016, n. 170  |  |
| Numero di articoli:                   | 3   |  |
|                                       | Senato  | Camera   |
| Date:                                 |   |  |
| presentazione:                        | 13 settembre 2017   | 13 settembre 2017  |
| annuncio:                             | 14 settembre 2017   | 14 settembre 2017  |
| assegnazione:                         | 14 settembre 2017   | 14 settembre 2017  |
| termine per l'espressione del parere: | 24 ottobre 2017   | 24 ottobre 2017  |
| Commissione competente :              | 6° Finanze e Tesoro   | VI Finanze   |
| Rilievi di altre Commissioni:         | 1 <sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5 <sup>a</sup> (Bilancio), 10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 14 <sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)                 | XIV Politiche dell'Unione Europea (ai sensi ex art.126, co.2)<br>V Bilancio (ai sensi ex art. 96-ter, co.2 ) |

### Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame provvede ad adeguare la normativa nazionale, in particolare il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), TUF), alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2015/760 relativo ai **fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF, European Long-Term Investment Funds)**.

I fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF) sono finalizzati a finanziare sul lungo periodo progetti infrastrutturali di varia natura da parte di società non quotate ovvero piccole e medie imprese (PMI) quotate che emettono strumenti rappresentativi di *equity* o strumenti di debito per i quali non esiste un acquirente facilmente identificabile. Gli ELTIF sono rivolti a investitori istituzionali (fondi pensione, imprese di assicurazione, fondazioni) e anche a singoli investitori (mercato *retail*).

Lo schema in esame, mediante modifiche al TUF, introduce le nuove nozioni di "fondo di investimento europeo a lungo termine" (ELTIF) e di "gestore di ELTIF". Inoltre sono individuate le **autorità nazionali competenti** per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento e sono attribuite alle stesse i poteri di indagine e sanzionatori necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Ulteriori interventi sono demandati alla normativa secondaria emanata dalle autorità di vigilanza, conformemente a quanto già previsto dal TUF in materia di gestione collettiva del risparmio.

### **Regolamento (UE) n. 2015/760**

Il [Regolamento \(UE\) n. 2015/760](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai fondi di investimento europei (ELTIF) mira a stimolare gli investimenti a lungo termine nell'economia reale, creando fonti europee di finanziamento *ad hoc*. I fondi possono essere utilizzati per progetti infrastrutturali di varia natura

(trasporto, energia, ma anche infrastrutture sociali) o per progetti volti alla crescita delle PMI. Le attività in cui investono gli ELTIF sono qualificate come "investimenti alternativi", ad esempio: immobili, *venture capital*, *private equity*, fondi speculativi, società non quotate; gli ELTIF si concentreranno su quelle attività che, per essere sviluppate con successo, richiedono un impegno a lungo termine degli investitori.

Il regolamento disciplina in particolare i seguenti aspetti: la commercializzazione transfrontaliera; la procedura armonizzata per l'autorizzazione; la definizione delle politiche di investimento, con specifiche limitazioni alle attività collaterali che gli ELTIF possono intraprendere (es. divieto di vendite allo scoperto o con patti di riacquisto, etc.); la prevenzione dei conflitti di interessi; gli obblighi stringenti di trasparenza e le condizioni di commercializzazione.

L'articolo 3 specifica che la commercializzazione di un ELTIF nell'Unione può avere luogo solo previa autorizzazione rilasciata a livello nazionale, valida per tutti gli Stati membri. L'istanza può essere presentata esclusivamente dai gestori di Fondi di investimento alternativi (FIA) UE, autorizzati come tali dalla [direttiva 2011/61/UE](#) sui gestori di fondi di investimento alternativi, recepita nel nostro ordinamento dal [decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44](#), adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12 della [legge 6 agosto 2013, n. 96](#) (legge di delegazione europea 2013). Come specificato dal considerando n. 8 al regolamento (UE) 2015/760, infatti, gli ELTIF sono essi stessi dei fondi di investimenti alternativi dell'UE (FIA UE) ed i loro gestori sono quindi gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) ai sensi della [direttiva 2011/61](#).

L'articolo 9 preclude all'ELTIF alcuni tipi di attività, tra cui: la vendita allo scoperto; l'assunzione di esposizioni dirette o indirette verso merci, anche mediante strumenti finanziari derivati; la concessione o l'assunzione di titoli in prestito, operazioni di vendita con patto di riacquisto o altri accordi equivalenti che incidano su oltre il 10 per cento delle attività; l'uso di strumenti finanziari derivati. Tra le varie attività di investimento ammissibili (articolo 10) si segnala, in particolare, la partecipazione diretta o indiretta, attraverso imprese di portafoglio ammissibili, in singole attività reali per un valore di almeno 10.000.000 euro. Le imprese di portafoglio ammissibile, definite dall'articolo 11, sono quelle diverse da un organismo di investimento collettivo non di natura finanziaria, con una capitalizzazione di mercato inferiore a 500.000.000 euro e, in linea di massima, stabilita in uno Stato membro.

Specifiche norme sono dettate in tema di composizione e diversificazione del portafoglio: le attività di investimento ammissibili devono costituire almeno il 70 per cento del capitale. Tra le altre limitazioni, si ricorda che una percentuale non superiore al 10 per cento del capitale può essere investita: in strumenti emessi o prestiti erogati ad una singola impresa di portafoglio ammissibile; direttamente o indirettamente in una singola attività reale; in quote o azioni di un singolo ELTIF, EuVECA (Fondi europei di *venture capital*) o EuSEF (Fondi europei per l'imprenditoria sociale) (articolo 13).

L'articolo 18, par. 1, specifica che, in linea di massima, "gli investitori (...) non possono chiedere il rimborso delle quote o delle azioni detenute prima della fine del ciclo di vita dell'ELTIF". I limitati casi in cui i rimborsi possano avere luogo anticipatamente sono elencati dal par. 2 del medesimo articolo.

Si sottolinea che le azioni e le quote sono pienamente commerciabili in un mercato secondario e gli investitori possono liberamente trasferire a terzi quanto da loro detenuto (articolo 19).

Gli articoli 23-25 introducono obblighi di trasparenza, disciplinando il contenuto minimo dei prospetti informativi sulla commercializzazione di azioni o quote, con particolare riferimento all'informativa sui costi sostenuti dagli investitori).

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel regolamento è condivisa tra autorità nazionali (autorità competente dell'ELTIF e autorità competente del gestore dell'ELTIF), che possono anche non coincidere, ed Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) a livello europeo. Esse dispongono di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni a norma del regolamento in commento così come della [direttiva 2011/61/UE](#) (articolo 33, paragrafo 1). L'articolo 35 stabilisce, per le autorità coinvolte, l'obbligo di collaborare nell'espletamento dei loro compiti. All'ESMA l'articolo 3, paragrafo 3, comma 2, affida altresì il compito di tenere un **registro pubblico centrale** in cui sono iscritti tutti gli ELTIF autorizzati, il relativo gestore e la relativa autorità competente.

Per assicurare un grado di armonizzazione quanto più elevato possibile, il regolamento attribuisce all'ESMA il potere di emanare norme tecniche di regolamentazione direttamente applicabili in tutti gli Stati membri, volte in particolare a definire le caratteristiche di dettaglio degli ELTIF.

La normativa europea disciplina numerose forme di gestione collettiva, ovvero i fondi istituiti, gestiti e commercializzati nell'UE e i relativi gestori. Si ricordano in particolare:

- le Direttive 2009/65/UE (UCITS IV) e 2014/91/UE (UCITS V) che disciplinano gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), comprese le condizioni per la gestione e commercializzazione degli stessi;
- la [Direttiva 2011/61/UE](#) (AIFMD) che disciplina i gestori di fondi di investimento alternativi (FIA) che investono in attività diverse da quelle degli OICVM (es. immobili, *hedge fund*, crediti, etc.) e non rientrano quindi nell'ambito di applicazione della direttiva UCITS;
- il Regolamento (UE) n. 345/2013 riguardante i fondi europei di *venture capital* (EuVECA), fondi alternativi gestiti da gestori di FIA (GEFIA) le cui attività non superano la soglia di 500 milioni di euro;
- il Regolamento (UE) n. 346/2013 sui fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), anch'essi fondi alternativi gestiti da GEFIA le cui attività non superano la soglia di 500 milioni di euro.

Come anticipato, anche i fondi ELTIF (come i fondi EuVECA ed EuSEF) sono una particolare categoria di fondi di investimento alternativi europei (FIA UE), e pertanto devono essere gestiti nell'Unione europea da società di gestione di fondi alternativi (GEFIA UE), disciplinate dalla [direttiva 2011/61/UE](#), sui gestori di fondi di investimento alternativi, attuata nel nostro ordinamento dal [D.Lgs. n. 44 del 2014](#) e dalla disciplina di regolamentazione secondaria emanata da MEF, Banca d'Italia e Consob.

Il Regolamento (UE) n. 2015/760 è direttamente applicabile negli Stati membri a decorrere dal **9 dicembre 2015**.

Lo schema di decreto è stato presentato il **13 settembre 2017**. La delega legislativa, prevista dalla legge di delegazione europea 2015 ([articolo 13 della legge n. 170 del 2016](#)), avrebbe dovuto essere esercitata entro il **16 settembre 2017**.

Tuttavia, ai sensi dell'[articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega, questi ultimi sono **prorogati di tre mesi**. Pertanto il termine per l'espressione del parere parlamentare scade il **24 ottobre 2017**.

### *La legge delega*

L'**articolo 13** della [legge n. 170 del 2016](#) - Legge di delegazione europea 2015 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (**comma 1**).

Ai sensi del **comma 2** dell'articolo 13, nell'esercizio della delega o il Governo è tenuto a seguire i seguenti **principi e criteri direttivi specifici**:

- apportare al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria le modificazioni necessarie all'applicazione del regolamento (UE) 2015/760, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza e di indagine previsti nel regolamento alla Banca d'Italia e alla CONSOB secondo le rispettive competenze stabilite dal citato testo unico (**lettera a**));
- attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi previsti dal regolamento, in coerenza con quelle già stabilite dalla parte V, titolo II, del TUF in materia di disciplina degli intermediari (**lettera b**));
- realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria (**lettera c**)).

Il **comma 3** autorizza il Governo a emanare disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi illustrati, mentre il **comma 4** reca la clausola di invarianza finanziaria.

### *Il contenuto dello schema di decreto*

L'**articolo 1** dispone modifiche alla parte I del TUF.

Il **comma 1**, modificando le **definizioni** contenute all'articolo 1, comma 1, del TUF introduce la nuova nozione di ELTIF: organismo di investimento collettivo del risparmio rientrante nell'ambito di applicazione del [regolamento n. 2015/760](#) (**nuova lettera m-octies.1**). Inoltre è integrata la definizione di "gestore" includendovi il gestore di ELTIF (**lettera q-bis**).

Il **comma 2** modifica l'**articolo 4-quinquies**, comma 2, del TUF ed ha finalità di **coordinamento** delle disposizioni in materia di fondi di investimento alternativi (FIA). Con la modifica si precisa che il parere della Consob alla Banca d'Italia per la registrazione e la cancellazione dei gestori di fondi EuVECA e di fondi EuSEF (sottocategorie di fondi alternativi come i fondi ELTIF) nell'apposito registro è richiesto solo per i gestori che non risultano già iscritti agli albi dei gestori autorizzati (previsti agli articoli 35 e 35-ter TUF).

Si ricorda che l'**articolo 35 TUF** prevede che le Sgr sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia distinto in due sezioni per la gestione di OICVM e di FIA, mentre l'**articolo 35-ter** stabilisce che le Sicav e le Sicaf autorizzate in Italia sono iscritte in appositi albi tenuti dalla Banca d'Italia. L'albo delle Sicav è articolato in due sezioni distinte a seconda che le Sicav siano costituite in forma di OICVM o FIA.

La relazione governativa sottolinea che la modifica è coerente con quanto già avviene in caso di estensione dell'operatività di un gestore collettivo (si fa l'esempio di una SGR iscritta alla sezione dei gestori di OICVM che intende procedere all'istituzione e gestione di FIA e, pertanto, richiede l'iscrizione alla sezione dell'albo dedicata ai GEFIA, cioè ai gestori di fondi di investimento alternativi: in tal caso non è previsto il parere della Consob). La modifica in questione persegue l'obiettivo di allineare alla regola generale anche l'eventuale estensione dell'operatività di un gestore già autorizzato alla istituzione e gestione di fondi EuVECA ed EuSEF, conformemente a quanto previsto per i gestori di fondi ELTIF dal successivo comma 3 dello schema di decreto (articolo 4-quinquies.1, comma 2).

Il **comma 3** inserisce nel TUF il **nuovo articolo 4-quinquies.1**, che individua le **autorità nazionali competenti** ai sensi del regolamento (UE) 2015/760 (comma 1) e ne definisce compiti e poteri.

Il comma 2 individua la **Banca d'Italia** come l'autorità competente ad autorizzare la gestione di un ELTIF da parte di un gestore e ad approvare il regolamento dell'ELTIF in conformità all'[articolo 5 del regolamento n.](#)

[2015/760](#). L'articolo 5 del regolamento prevede che solo i GEFIA UE autorizzati ai sensi della [direttiva 2011/61/UE](#) (AIFMD) in uno Stato membro, e che dunque godono del passaporto del gestore, possono presentare domanda per la gestione di un ELTIF all'autorità competente dell'ELTIF. Pertanto in Italia potranno essere commercializzati, previa notifica alla Consob, sia ELTIF autorizzati in Italia e gestiti da GEFIA italiani (Sgr o Sicaf), sia ELTIF autorizzati nell'Unione e gestiti da GEFIA UE.

Nel caso di prima istituzione di un ELTIF da parte di un gestore, l'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, sui profili indicati dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (ovvero in merito alla descrizione delle informazioni da mettere a disposizione degli investitori, inclusa una descrizione dei meccanismi per la gestione dei reclami degli investitori al dettaglio). La Banca d'Italia provvede a iscrivere i gestori autorizzati in una sezione distinta degli albi di cui agli articoli 35 (SGR) e 35-ter (Sicav e Sicaf). La Banca d'Italia comunica alla Consob le iscrizioni all'albo effettuate. I soggetti gestori indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo (richiamati articoli 35, commi 2 e 3, e 35-ter, commi 2 e 3).

Ai sensi del comma 3, la Banca d'Italia autorizza la proroga (prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento) del termine entro il quale deve essere applicato il limite di investimento.

La **Consob** (comma 4) è l'autorità competente a:

- a. ricevere dalla Sgr e dalla Sicaf che gestiscono l'ELTIF la notifica prevista per la commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio (articolo 31, paragrafo 1, del regolamento);
- b. ricevere dalla Sgr e dalla Sicaf che gestiscono l'ELTIF la notifica per la commercializzazione in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia delle quote o delle azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio (articolo 31, paragrafo 2, del regolamento);
- c. ricevere dall'autorità dello Stato membro di origine del gestore dell'ELTIF la notifica prevista per la commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio (articolo 31, paragrafo 2, del regolamento);
- d. adempiere agli obblighi informativi verso l'ESMA (articolo 3, paragrafo 3, del regolamento);
- e. ricevere il prospetto, e le relative modifiche con le modalità e nei termini stabiliti con proprio regolamento (articolo 24, paragrafo 1, del regolamento).

Alle procedure per la notifica si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal TUF in tema di commercializzazione di FIA riservati (articolo 43 e le relative disposizioni attuative). Non è richiesta l'intesa della Banca d'Italia né l'acquisizione del parere (comma 5).

La **Consob** individua con regolamento le eventuali informazioni aggiuntive da inserire nel **prospetto** al fine di permettere agli investitori di effettuare una valutazione informata sull'investimento loro proposto e, in particolare, sui relativi rischi (comma 6).

La **Banca d'Italia** e la **Consob** dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e finalità, dei poteri loro attribuiti dal TUF in materia di gestione collettiva del risparmio nonché dei poteri previsti dal regolamento (comma 7).

L'**articolo 2** dispone modifiche alla disciplina delle **sanzioni amministrative** (parte V, titolo II) del TUF.

Il comma 1 modifica l'articolo 188, comma 1, del TUF, in tema di **abuso di denominazione**.

Si ricorda che l'articolo 188 è stato recentemente sostituito dall'[articolo 5, comma 4, del D.Lgs. n. 129 del 2017](#) attuativo della [direttiva 2014/65/UE](#). (MiFID 2), al fine di differenziare il trattamento sanzionatorio di persone fisiche e giuridiche e rideterminare le sanzioni.

La modifica riguarda l'estensione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste ai casi di abuso della denominazione di "ELTIF" da parte di soggetti diversi dai soggetti abilitati ai sensi del [regolamento 2015/760](#).

Il comma 2 modifica l'articolo 190, comma 2-bis, del TUF, prevedendo l'applicazione ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento e delle relative disposizioni attuative, della medesima **sanzione amministrativa pecuniaria** prevista per la mancata osservanza delle norme del TUF che li riguardano, ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse.

All'articolo 190 è inoltre aggiunto il **comma 2-bis.1** al fine di sanzionare anche l'inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione elaborate dall'ESMA (l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e adottate tramite regolamento o decisione della Commissione europea. Tali prescrizioni, che sono direttamente applicabili a tutti gli intermediari indicati al comma 2-bis, richiedono un'esplicita previsione sanzionatoria tramite una norma di legge, senza la quale eventuali inadempienze non potrebbero essere punite.

L'**articolo 3** contiene la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dal decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## I PIR

Si ricorda che la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi 88-114) ha introdotto agevolazioni fiscali volte a incoraggiare **investimenti a lungo termine** (per almeno cinque anni) **nelle imprese e in particolar modo nelle PMI**, attraverso i piani individuali di risparmio (PIR).

Da un lato è stata prevista la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno cinque anni) nel capitale delle imprese effettuati dalle **casse previdenziali** o da **fondi pensione** nel limite del 5 per cento dei loro **asset**. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono assoggettate alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro (commi 88-99).

Da un altro lato è stato previsto un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine. Per beneficiare dell'esenzione i piani individuali di risparmio (c.d. **PIR**) devono essere detenuti per almeno 5 anni e devono investire nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le PMI, nei limiti di 30 mila euro all'anno e, comunque di complessivi 150 mila euro. I piani di risparmio devono essere gestiti dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione i quali devono investire le somme assicurando la diversificazione del portafoglio.

Il [decreto-legge n. 50 del 2017](#) ha modificato il regime fiscale applicabile nelle ipotesi di cessione degli investimenti prima del quinquennio; il provvedimento introduce specifici obblighi informativi e documentali per gli investitori e disciplina il regime di plusvalenze e minusvalenze. Con riferimento alla disciplina dei PIR, sono stati allungati i termini per reinvestire le somme che derivano dalla cessione, prima del quinquennio, degli investimenti agevolati; sono stati disposti ulteriori obblighi documentali e informativi rispetto a quelli previgenti.

Inoltre l'investimento nei PIR – piani individuali di risparmio, è consentito anche da parte delle casse di previdenza e dei fondi pensione, con l'applicazione del regime fiscale agevolato che ne prevede la detassazione; per i predetti enti, gli investimenti nei PIR non sono sottoposti ai limiti quantitativi previsti dalla legge (destinazione agli investimenti qualificati in strumenti finanziari delle imprese di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro).

In sostanza, si consente agli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) di effettuare investimenti, fino al 5 per cento del loro attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente in investimenti qualificati nonché in piani di risparmio a lungo termine.

**Senato: Dossier n. 538**

**Camera: Atti del Governo n. 449**

**26 settembre 2017**

|        |   |                                     |   |
|--------|---|-------------------------------------|---|
| Senato | Servizio Studi del Senato<br>Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario | Studi1@senato.it - 066706-2451      |  SR_Studi    |
|        | Servizio Bilancio del Senato  | SBilancioCU@senato.it - 066706-5790 |  SR_Bilancio |
| Camera | Servizio Studi<br>Dipartimento Finanze  | st_finanze@camera.it - 066760-9496  |  CD_finanze  |

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.  
FI0599